

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1400

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio

Seduta del 19 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La ripresa di normali rapporti internazionali dopo le vicende belliche ed in particolare la riconosciuta necessità di tendere ad una sempre maggiore solidarietà europea hanno in questi ultimi anni portato quasi tutti i Governi, e fra i primi il Governo italiano, a promuovere ed assecondare tutte quelle iniziative che vengono a sviluppare sul piano culturale le relazioni fra i popoli partecipi della stessa civiltà.

Uno dei mezzi dimostratisi più validi allo scopo è indubbiamente lo scambio di studenti, di studiosi, di scienziati e di artisti, i quali, con la permanenza in ambienti stranieri, imparino a conoscere e ad apprezzare un più vasto orizzonte culturale, sociale e politico, come utile premessa per più stretti legami di amicizia fra le Nazioni.

Questa corrente di scambi intellettuali viene in parte effettuata con la concessione di borse di studio che consentano la reciproca conoscenza dei diversi paesi da parte di coloro che ne usufruiscono. Tale concessione è anche contemplata da precisi impegni di carattere internazionale dei quali il Governo italiano è firmatario, come, ad esempio, lo statuto del Consiglio d'Europa, la Convenzione internazionale relativa alla costituzione

della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U. N. E. S. C. O.), nonché i numerosi accordi culturali fra il nostro e i diversi Governi esteri che si propongono fra l'altro l'istituzione e l'incremento di borse di studio intese appunto a stabilire e moltiplicare lo scambio di studenti, di studiosi e di artisti.

È d'uopo, pertanto, nell'ambito ed in relazione alle norme della Costituzione della Repubblica, dare un nuovo e preciso assetto alla materia di cui trattasi, in ottemperanza anche agli impegni presi dal Governo italiano con i predetti accordi internazionali.

È in considerazione di quanto sopra esposto che il Ministero degli affari esteri ha proceduto ad apprestare il presente disegno di legge che definisce la facoltà del Ministero stesso di concedere, nei limiti del proprio bilancio, premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani e stranieri, nonché stabilisce le modalità secondo le quali le erogazioni di cui trattasi saranno attribuite.

L'articolo 1 definisce i destinatari dei suddetti premi, sussidi e borse di studio nonché gli scopi per i quali vengono attribuiti.

In particolare da esso risulta che tali premi, sussidi e borse di studio sono destinati non solo a facilitare gli studi, il perfeziona-

mento e le ricerche a carattere scientifico degli stranieri in Italia, ma anche degli italiani all'estero, estendendone inoltre il beneficio alla categoria degli italiani emigrati e dei loro figli che hanno conservato la cittadinanza italiana rendendo così loro possibile di rinnovare o allacciare i contatti con la Patria. L'articolo prevede inoltre la possibilità per il Ministero degli affari esteri di concedere sussidi a Istituzioni italiane che inviano borsisti all'estero o ricevono borsisti stranieri e anche a cittadini italiani che si recano all'estero per motivi di studio quando il Ministero degli affari esteri ne ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali e ciò senza pregiudizio per le iniziative in materia di altre Amministrazioni.

L'articolo 2, ad evitare difficoltà o difformità nei criteri di assegnazione dei premi, sussidi e borse di studio suddetti, ne fissa il sistema di attribuzione e cioè, secondo i casi, su designazione delle nostre Rappresentanze formulata d'intesa con le Autorità competenti locali qualora si tratti di stranieri e su indicazione, negli altri casi, di Commissioni nominate dal Ministero degli affari esteri, delle quali dovranno far parte professori universitari competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 3 ha lo scopo di risolvere il problema del pagamento tempestivo dei premi, dei sussidi e delle borse di studio.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico,

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).

ART. 2.

I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'articolo 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:

a) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;

b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorità competenti locali, qualora si tratti di borse da concedersi a cittadini stranieri;

c) su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.

ART. 3.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è data facoltà al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che può emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi.

ART. 4.

Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.